



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Delegazione Provinciale
CUNEO
piemontevda.lnd.it



NUMERO COMUNICATO 48 DATA COMUNICATO 30/06/2023

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Comunicazioni L.N.D.

TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LE SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 11 ORGANIZZATI DAL COMITATI E DAI DIPARTIMENTI INTERREGIONALE E CALCIO FEMMINILE DELLA L.N.D. PER LA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 444 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 233/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 444 della L.N.D. inerente i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le Società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dal Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D. per la stagione sportiva 2023/2024.

“VALORE BASE” PER LA DETERMINAZIONE DEL “PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA” (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 447 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 236/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 447 della L.N.D. inerente la pubblicazione del “valore base” per la determinazione del “premio di formazione tecnica” di cui all’art. 99, comma 1, delle N.O.I.F.-

MODIFICA DELL’ART. 32 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 451 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 240/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 451 della L.N.D. inerente la modifica dell’art. 32 del Regolamento della L.N.D.-

MODIFICA DEL REGOLAMENTO “LND STANDARD” (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 452 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 241/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 452 della L.N.D. inerente la modifica del Regolamento “LND Standard”.

DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING – SIG. ROBERTO FRASSICA (DALLA CIRCOLARE N. 92 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 92 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti del Sig. Roberto Frassica.

PROGRAMMA ANTIDOPING STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 (DALLA CIRCOLARE N. 93 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 93 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

TRIBUNALE FEDERALE

Seduta del 16.6.2023. Collegio composto da: avv. Paolo Pavarini; avv. Flavio Campagna; avv. Antonio Vallone.

Deferimento della Procura Federale nei confronti di:

Fabio Borda, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bandito Sportgente;

Roveriks Lama, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bandito Sportgente;

Elio Allocco, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Bandito Sportgente;

la società A.S.D. Bandito Sportgente;

per rispondere:

il sig. Fabio Borda, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bandito Sportgente: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 18.11.2022, nel corso del secondo tempo della gara A.S.D. Bandito Sportgente – Lions United Alba disputata alle ore 21:00 presso l'impianto sportivo "Fogliato" di Bra (CN), valevole per il girone A del Campionato provinciale di Terza Categoria, rivolto al sig. Babatunde Shodehinde, calciatore tesserato per la società ospite A.S.D. Lions United Alba, le seguenti espressioni discriminatorie per motivi di razza " negro di merda e scimmia" "toglimi le mani di dosso mi fai schifo"; nonché per aver proferito all'indirizzo del sig. Omar Jatta, calciatore tesserato per la squadra della società ospite, la seguente espressione discriminatoria "negro di merda, scimmia, non ti avvicinare a me che mi fai schifo";

il sig. Roveriks Lama, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bandito Sportgente: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 18.11.2022, nel corso del secondo tempo della gara A.S.D. Bandito Sportgente – Lions United Alba disputata alle ore 21:00 presso l'impianto sportivo "Fogliato" di Bra (CN), valevole per il girone A del Campionato provinciale di terza Categoria, rivolto al sig. Omar Jatta, calciatore tesserato per la società ospite A.S.D. Lions United Alba, le seguenti espressioni discriminatorie per motivi di razza " figlio di puttana, negro di merda e scimmia" "toglimi le mani di dosso mi fai schifo";

il sig. Elio Allocco, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Bandito Sportgente in qualità di dirigente accompagnatore: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 18.11.2022, nel corso del secondo tempo della gara A.S.D. Bandito Sportgente – Lions United Alba disputata alle ore 21:00 presso l'impianto sportivo "Fogliato" di Bra (CN), valevole per il girone A del Campionato provinciale di terza Categoria, rivolto al sig. Domenico Francesco Mazzitelli, calciatore schierato nelle fila della squadra della società A.S.D. Lions United Alba che si era avvicinato alla panchina della squadra della società ospitante per riferire le condotte discriminatorie poste in essere dai sigg.ri Roveriks Lama e Fabio Borda nei confronti dei propri compagni di squadra sigg.ri Omar Jatta e Babatunde Shodehinde la seguente espressione "in

questo paese non si può più dire nulla perché altrimenti ci si offende, non si può più dire frocio di merda, negro di merda perché vi offendete subito”;

La società A.S.D. Bandito Sportgente a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 28, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere i suoi sostenitori, al termine della gara A.S.D. Bandito Sportgente – Lions United Alba disputata alle ore 21:00 del 18.11.2022 presso l’impianto sportivo “Fogliato” di Bra (CN), valevole per il girone A del Campionato provinciale di terza Categoria, intonato grida e cori di discriminazione razziale imitando il verso della scimmia nei confronti della squadra della società ospitata A.S.D. Lions United Alba del seguente tenore letterale “Uuu Uuu”;

La società A.S.D. Bandito Sportgente a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Fabio Borda, Roveriks Lama ed Elio Allocco, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Con atto del 21 aprile 2023, pervenuto in pari data, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale i predetti soggetti per le descritte violazioni.

Nella seduta de 16.6.2023, sono comparsi l’avv. Andrea Della Valle, in rappresentanza della Procura Federale, l’avv. Elisabetta Maccagno del Foro di Asti, difensore di Roveriks Lama, Elio Allocco e della società ASD Bandito Sportgente, l’avv. Francesco Colapaoli, nonché i sigg. Fabio Borda, Roveriks Lama, Elio Allocco e Marco Bergesio, Presidente della Società ASD Bandito Sportgente.

Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti della possibilità di definire il procedimento ai sensi dell’art. 127 C.G.S. Non vi era accordo fra le parti.

L’avv. Maccagno, richiamandosi alla memoria ex art.93 CGS pervenuta in data 12.6.2023, chiedeva dichiararsi l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’azione disciplinare nei confronti della ASD Bandito Sportgente, del sig. Roveriks Lama e del sig. Elio Allocco, con conseguente estinzione del procedimento; l’avv. Colapaoli per la posizione Fabio Borda, si associava alle questioni preliminari dedotte dall’avv. Maccagno.

Il Tribunale riservava la decisione all’esito del procedimento e dava la parola al Procuratore Federale per le proprie conclusioni.

I sig. Fabio Borda e Roveriks Lama e il Presidente della società deferita contestavano gli addebiti, portando a conforto della tesi difensiva anche il fatto non solo di non essere razzisti, ma anzi di essere sensibili al tema della diversità come dimostra la loro quotidianità nel mondo del lavoro e del sociale.

Il sig. Allocco si limitava a richiamarsi alle considerazioni degli altri soggetti deferiti.

Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva respingersi tutte le eccezioni e applicarsi le seguenti sanzioni:

15 giornate di squalifica a Fabio Borda e Roveriks Lama;

4 mesi di inibizione a Elio Allocco;

1 punto di penalizzazione, 1 gara a porte chiuse e euro 1000 di ammenda alla società ASD Sportgente.

Le difese, dopo ampie ed articolate argomentazioni, richiamate tutte le memorie difensive depositate in atti alla attenzione della Procura Federale e del Tribunale nel corso delle indagini e del procedimento, chiedevano il proscioglimento di tutti i loro assistiti,

Relativamente alle questioni di inammissibilità e/o improcedibilità della azione penale la difesa lamenta la violazione dell’art.53 CGS ovvero l’omessa notifica dell’atto di deferimento e di convocazione della udienza al procuratore costituito ove le parti avevano eletto domicilio; l’omessa valutazione delle difese svolte e dei documenti prodotti ex art. 123 CGS da parte della Procura Federale all’atto del deferimento; la violazione dell’art.93 CGS ovvero l’omesso rispetto dei termini di fissazione dell’udienza di discussione.

Con riferimento alla prima questione, si osservi che l’art. 53 C.G.S. comma 5, stabilisce che:

“gli atti per i quali è prevista dal presente Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro:

a) per le persone fisiche:

1) all'indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento. La società ha l'obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato. In caso di mancata trasmissione al tesserato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità;

2) nell'ipotesi in cui l'interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società dell'ultimo tesseramento. La società ha l'obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato dandone prova all'organo procedente. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità;

3) all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Tale indirizzo può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria dell'organo giudicante”.

Dal tenore letterale della citata previsione normativa emerge che le modalità di comunicazione ivi elencate sono “da considerarsi alternative fra loro”.

Deve pertanto ritenersi che la comunicazione dell'atto di deferimento sia stata validamente indirizzata, ai sensi del n. 1) del comma 5 dell'art. 53 C.G.A., presso l'indirizzo di posta elettronica certificata della società di appartenenza del tesserato, con conseguente infondatezza di tutti i relativi motivi di gravame.

“Non si dimentichi che nell'ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell'aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all'accertamento dei menzionati valori (Collegio di garanzia dello sport, sez. I, n. 56/2018); costituisce pertanto principio immanente nel nostro sistema processuale quello secondo cui la nullità o l'irregolarità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non produce effetto qualora l'atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato, il che si verifica con l'avvenuta costituzione in giudizio dell'intimato, il quale oltre a formulare l'eccezione di vizio della notifica si sia spinto a svolgere considerazioni nel merito” (in termini, Corte federale d'appello n. 35/CFA-2017-2018; anche Corte federale d'appello, Sezioni unite, n. 97/CFA/2020-2021).

Tale è proprio l'evenienza intervenuta nel caso in esame, nel quale i soggetti deferiti a fronte del deferimento del Procuratore Federale notificato presso la sede della società e non nel domicilio eletto:

a) hanno avuto conoscenza dell'atto di deferimento;

c) hanno conferito incarico defensionale;

d) hanno ricevuto gli atti prima dell'udienza;

e) hanno depositato in vista dell'udienza innanzi al Giudice di prime cure una tempestiva ed articolata memoria difensiva, adducendovi articolate argomentazioni al fine di confutare la tesi accusatoria;

f) sono stati presenti alla predetta udienza personalmente e tramite il procuratore speciale, il quale ha esplicato piena attività difensiva.

In tal modo appare evidente che è la stessa attività dei deferiti a conferire certezza del raggiungimento dello scopo, posto che hanno avuto modo di interloquire con la Procura al fine di valutare la chiusura bonaria ex art. 126 C.G.S., hanno avuto conoscenza delle contestazioni mosse, hanno pienamente accettato il contraddittorio ed hanno normalmente esercitato il diritto di difesa, atti tutti che sono idonei a sanare un eventuale vizio della notifica, con effetto *ex tunc*.

Tali considerazioni sono assorbenti e destituiscono di fondamento anche le altre eccezioni: totalmente infondata la seconda in quanto non sussiste alcun obbligo in capo alla Procura Federale di motivare l'atto di deferimento dando conto delle eventuali allegazioni difensive; altrettanto deve dirsi con riferimento alla terza eccezione atteso che la mancata osservanza del termine di cui all'art.93 CGS si è risolta in un vantaggio per i soggetti deferiti e le loro difese che hanno avuto più tempo per prepararsi come dimostrano le argomentate e pregevoli memorie versate in atti.

In sintesi non vi è stata alcuna compromissione del diritto di difesa.

Venendo ora al merito, occorre rilevare che le condotte ascritte a Fabio Borda, Roveriks Lama e Elio Allocco risultano provate.

Le dichiarazioni di Babatunde Shodemidem e Omar Jatta destinatari delle offese a sfondo razziale da parte di Fabio Borda e Roveriks Lama, sono conformi, prive di contraddizioni, intrinsecamente coerenti e resistenti al vaglio di attendibilità richiesto dalla difesa nelle loro memorie scritte e nelle loro conclusioni orali.

Non vi è affatto alcuna carenza probatoria nel quadro delineato dalla Procura Federale, né alcuna ragione per non ritenere attendibili i due tesserati offesi salvo concludere per la falsità di quanto da loro dichiarato.

Al riguardo è priva di pregio la questione della presunta natura stereotipata delle offese contestate evidenziata dalla difesa quasi a lasciar intendere il preconfezionamento delle dichiarazioni. E' proprio invece il tenore delle offese in questione che depone ulteriormente per la loro sussistenza, essendo il consueto modo in cui si insultano i giocatori di colore sui nostri campi di calcio e sugli spalti: le parola negro accompagnata spesso a "di merda", la parola scimmia accompagnata o meno dagli ululati, le parole "non mi toccare che mi sporchi" e via discorrendo. D'altra parte, appare difficile arricchire ulteriormente il "nostro" linguaggio a tali fini. Sostenere la falsità delle loro dichiarazioni (perché di questo si tratterebbe) in quanto simili e/o identiche non coglie nel segno.

D'altra parte, nessuna plausibile spiegazione è stata fornita dai deferiti sul perché i due avrebbero dovuto inventarsi le frasi "incriminate" non potendo certo considerarsi serio l'argomento della differenza di classifica (Sportgente Primi e Lions Ultimi) quasi a voler lasciare intendere una sorta di invidia (sic); né dei non meglio precisati comportamenti della consorella che evidenzerebbero una qualche forma di astio verso la società deferita.

In ogni caso il quadro accusatorio relativo alle offese discriminatorie contestate a Borda e Lama trova conferma anche in riscontri esterni.

Anzitutto nelle frasi profferite dal terzo soggetto deferito, Elio Allocco, dirigente in panchina al momento dei fatti, che avvicinato dal capitano dei due ragazzi di colore anziché cercare una composizione, raccogliendo l'invito del giocatore, sminuisce la portata delle vicenda con la sorprendente affermazione " *in questo paese non si può più dire nulla perché altrimenti ci si offende, non si può più dire frocio di merda, negro di merda perché vi offendete subito*" mettendo sullo stesso piano diversità di genere e di razza tutto sommato discriminabili allo stesso modo senza che si debba gridare allo scandalo.

Nell'affermazione riferita dal capitano Mazzitelli, circostanziata e disinteressata, ovvero assolutamente attendibile trova insuperabile riscontro quanto accaduto: è la prova del tenore discriminatorio delle frasi profferite dai giocatori deferiti atteso che, diversamente, Allocco non li avrebbe giustificati in quel modo.

Né può affermarsi che la circostanza riferita dal Mazzitelli non sia certa poiché mancherebbe la prova dell'incontro nei pressi della panchina e nemmeno sarebbe certa l'individuazione dell'Allocco come colui che abbia effettivamente pronunciato quelle frasi. La seconda circostanza non rileva ai fini del riscontro del tenore discriminatorio delle offese in contestazione in quanto è indifferente chi ne sia stato l'autore (circostanza che rilevarebbe ai solo fini difensivi personali dell'Allocco), ma in ogni caso quanto sopra trova un ulteriore insuperabile riscontro: le dichiarazioni del direttore di gara che, diversamente da quanto sostenuto dalle difese, sono decisive per confortare il quadro accusatorio.

Sentito dalla Procura Federale in data 10.1.2023, il direttore di gara MINISCHETTI dichiarava: " *effettivamente un calciatore della Lions del quale però non ricordo le fattezze e tantomeno il numero, si avvicinava alla panchina avversaria e in modo normale discuteva con loro*". In altre parole quanto narrato dal Mazzitelli è vero e non vi è alcun motivo per ritenere che non sia accaduto quanto dallo stesso riferito; per tacere del fatto che l'Allocco, richiesto da questo Tribunale di dare una spiegazione alle parole del Mazzitelli, non ha ritenuto di dire alcunché e si è limitato a richiamarsi alle difese di Borda e Lama ai quali, peraltro, sono contestati fatti diversi.

Infine, illuminante è una considerazione del direttore di gara che spontaneamente ritiene di riferire all'Ufficio della Procura Federale la seguente circostanza: *“ricordo che a fine partita mentre eravamo ancora in campo l'allenatore della ASD Bandito Sportgente mi diceva “siamo in Italia” lasciando intendere, probabilmente, che in Italia si accettano tutte le persone che dall'estero arrivano. Lo stavo e quindi la conversazione terminava”*. E' pur vero che lo stesso direttore di gara precisa che si tratta di una sua interpretazione, ma ciò consente a questo Tribunale di cogliere il generale clima discriminatorio di quella giornata in cui si inseriscono come pezzi di un puzzle le condotte dei tre soggetti deferiti.

L'unico fatto che il direttore di gara non conferma è quello delle grida e dei cori razzisti imitanti il verso della scimmia contestati alla società ex art.28, comma 4, CGS che effettivamente l'arbitro esclude di avere sentito, diversamente avrebbe dovuto prendere dei provvedimenti.

La circostanza che l'arbitro non abbia sentito i cori razzisti diversamente da quanto dichiarato dai giocatori della Lions svaluterebbe, secondo le difese, la portata accusatoria delle loro dichiarazioni anche in ordine alle frasi razziste contestate ai singoli tesserati in quanto si dovrebbe concludere per la complessiva inattendibilità dei dichiaranti.

Come sopra visto le dichiarazioni in questione hanno superato tutte le prove di resistenza e in ogni caso si osserva che il fatto che l'arbitro non abbia sentito i cori in questione non consente di escludere che vi siano stati, ma porta semplicemente a ritenere che non siano stati di intensità tale da meritare l'intervento arbitrale ovvero tali da assumere rilevanza ai sensi dell'art.28, comma 4, CGS.

Pertanto Fabio Borda, Roveriks Lama e Elio Allocco devono essere ritenuti responsabili del fatto loro ascritti. A ciò consegue la responsabilità oggettiva della società ASD Bandito Sportgente che invece deve essere prosciolta per la contestazione ex art.28, comma 4, CGS per il comportamento dei propri sostenitori.

In ordine al trattamento sanzionatorio proposto dal Procuratore Federale, il Tribunale ritiene di infliggere sanzioni meno pesanti per Fabio Borda e Roveriks Lama in ragione del loro comportamento processuale e della occasionalità della condotta e, conseguentemente, anche la sanzione per la società deve essere inflitta in termini meno pesanti.

PQM

Il Tribunale, ritenuta la responsabilità di Fabio Borda, Roveriks Lama e Elio Allocco per tutti i fatti loro ascritti, applica:

- al sig. Fabio Borda, riconosciute le attenuanti di cui all'art.13 CGS, la sanzione della squalifica per 8 gare;
- al sig. Roveriks Lama, riconosciute le attenuanti di cui all'art.13 CGS, la sanzione della squalifica per 8 gare;
- al sig. Elio Allocco, l'inibizione per 4 mesi;
- alla società ASD Bandito Sportgente, a titolo di responsabilità oggettiva l'ammenda di euro 800,00.

Proscioglie la società ASD Bandito Sportgente dalla violazione di cui all'art.28, comma 4, CGS

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

Pubblicato in Cuneo il 30 Giugno 2023

Il Segretario
(Giovanni Ballario)

Il Delegato
(Giuseppe Chiavassa)